

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 97-5526

**Approvazione dei prerequisiti di accesso per la partecipazione ai bandi di edilizia scolastica per interventi su edifici scolastici sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1 e 2 grado e per la creazione di poli per l'infanzia.**

A relazione degli Assessori Pentenero, Balocco:

Premesso che :

- è in corso di predisposizione il decreto interministeriale che definirà i criteri generali per la redazione del piano generale triennale degli interventi di edilizia scolastica 2018-20
- è in corso di predisposizione il decreto ministeriale che definirà i criteri generali per la redazione del piano per finanziare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni,
- la programmazione regionale per l'assegnazione di contributi di edilizia scolastica è destinata, ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28 e s.m. e i., a finanziare interventi su scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° e 2° grado;
- la programmazione regionale di edilizia scolastica si attua inoltre con finanziamenti di: credito sportivo (palestre scolastiche), ambiente (rimozione amianto), energia (contenimento energetico degli edifici scolastici) ecc.

Si rende necessario uniformare i prerequisiti per la partecipazione ai futuri Bandi regionali di edilizia scolastica fra i quali il prossimo piano triennale e i relativi piani annuali 2018-19-20 .

Considerato che:

- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, e in particolare gli articoli 4 e 7 recano norme per l'edilizia scolastica rispettivamente in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica.
- Il citato articolo 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 prevede, che l'anagrafe dell'Edilizia scolastica sia articolata per regioni e costituisca lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.
- Il piano triennale dell'istruzione approvato con DCR 40-4246 del 29-12-2011 come novellato nelle s.m.e.i 2012-13-14 e s.m.e.i prevede che L'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, attuata ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 28/2007, è diretta a monitorare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale nei diversi livelli di programmazione di settore.
- La Regione Piemonte, unica Regione insieme alla Toscana e il Friuli Venezia Giulia, si è dotata dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica (EDISCO) prevista dall'art.23 della L.R. n.28 del 2007, formalmente attivata con un Protocollo d'Intesa fra Regione, U.P.P, ANCI, UNCEM, ANPCI e Lega delle Autonomie locali, che disciplina compiti ed attività di Regione ed enti locali per l'alimentazione e realizzazione concreta dell'Anagrafe.

Rilevato che :

- tutti i Bandi di edilizia scolastica a partire dal 2002 hanno disposto l'ammissibilità del contributo ai soli interventi censiti all'Anagrafe dell'Edilizia scolastica adottando, in assenza di una norma quadro di riferimento, scadenze e modalità di verifica differenti e comportando il controllo dell'avvenuto corretto aggiornamento, di norma solo dei questionari relativi agli edifici oggetto di contributo.

- il solo censimento dell'edificio all'anagrafe dell'edilizia scolastica non è garanzia dell'attualità dei dati inseriti nel relativo questionario che è invece indispensabile ai fini di una corretta programmazione
- L'aggiornamento costante, tempestivo e sistematico dell'anagrafe consentirebbe di avere puntuali informazioni sulle caratteristiche strutturali, tecnologiche, di sicurezza e di conservazione e sui punti di forza e di debolezza di tutti gli edifici scolastici, rappresentando un requisito imprescindibile per poter disporre di un quadro completo e puntuale del patrimonio edilizio di ciascun ente.
- Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha reso ancor più centrale il ruolo dell'Anagrafe dell'Edilizia Nazionale Scolastica facendosi parte proponente per la modifica e l'aggiornamento del tracciato record dei dati e alla modifica dell'architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi in accordo con le Regioni e gli Enti locali, così come approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 10 novembre 2016 e avente tra gli obiettivi primari condivisi quello di porre la base dati di sistema ottenuta dall'anagrafe dell'edilizia scolastica così come novellata, quale riferimento per tutti i soggetti istituzionali per l'esercizio delle proprie funzioni programmatiche di settore al fine di utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse disponibili per gli interventi sulle strutture edilizie scolastiche sulla base di dati completi, coerenti e costantemente aggiornati.

Ritenuto necessario normare in modo uniforme, gli adempimenti e le tempistiche relativi all'anagrafe dell'edilizia scolastica che gli enti interessati devono assolvere per accedere ad ogni misura di finanziamento relativa all'edilizia scolastica,

Considerato inoltre che:

- La sismicità del territorio italiano è tra le più elevate sia a livello europeo che mondiale: terremoti di elevata intensità hanno interessato in modo ricorrente il paese durante l'intero corso della sua storia, generando gravi perdite in termini di vite umane, di beni materiali e di continuità del servizio.
- Come confermato dal monitoraggio della sismicità effettuato dalla rete sismica regionale (gestita da Arpa Piemonte in collaborazione con l'Università di Genova), il contesto tettonico e i regimi geodinamici attivi portano il Piemonte ad essere sede di un'attività sismica generalmente modesta dal punto di vista energetico, ma notevole come frequenza.
- Se indubbiamente notevoli sono i progressi compiuti nella gestione dell'emergenza, così da mitigare i disagi delle popolazioni colpite da un forte terremoto attraverso la sempre maggiore capacità dell'intero Sistema di Protezione Civile, l'unica strada per evitare lutti e distruzioni è quella della prevenzione.
- Prevenzione che si attua attraverso due strumenti fondamentali: la classificazione sismica, che consiste nella definizione di zone a diversa pericolosità per le quali sono stabilite norme vincolanti per le costruzioni e connesse procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ed urbanistiche, e la normativa tecnica per le costruzioni che, nella versione di recente approvazione con il DM 14.01.2008, è in vigore su tutto il territorio nazionale dal 1.07.2009.
- L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" all'art. 2 comma 3 prevede che le opere strategiche per finalità di protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso siano sottoposte a verifica a cura dei rispettivi proprietari.

- Il termine originario stabilito per la conclusione delle verifiche era di 5 anni, quindi al 2008, ma poi per diverse ragioni, tra cui l'entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14/09/2005 ed aggiornate con D.M. Infrastrutture 14/01/2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni", oltre che per le obiettive difficoltà dell'operazione, la scadenza è stata da ultimo prorogata al 31/03/2013 con l'art. 1 comma 421 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 pubblicata sul G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012.
- L'individuazione, per parte statale, delle categorie di opere strategiche e rilevanti è stata effettuata con Decreto n. 3685 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003; per il territorio piemontese la Regione ha provveduto con D.G.R. n. 64-11402 del 23/12/2003 e con D.G.R. 4-3084 del 12/12/2011.
- La verifica è obbligatoria, mentre non lo è l'intervento, salvo nel caso in cui il proprietario o il gestore disponga di risorse ordinarie sufficienti per la sua esecuzione, così come esplicitato al comma 6 del medesimo art. 2 dell'O.P.C.M. 3274/03 (si veda a tal proposito quanto meglio illustrato al richiamo relativo alla Circolare sullo stato delle verifiche sismiche DPC/SISM/0031471 del 21/04/2010)
- La DGR 4-3084 del 12-12-2011 prevede
  - “Allegato 1 Definizione edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti
  - 1 Edifici ed opere infrastrutturali strategiche
  - Tipologie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.
  - 1.1 Edifici
  - Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:
  - 2 Edifici ed opere infrastrutturali rilevanti
  - 2.1 Edifici
  - Edifici pubblici regionali, provinciali e comunali o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali possono essere presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane:
    - a. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado.”
- ad oggi risulta che relativamente alle scuole un gran numero di Enti non abbia ottemperato all'obbligo di legge e che siano ancora da eseguire gran parte delle verifiche sismiche in zona 3 e 4

Considerato che

- nell'ambito di una corretta programmazione risulta necessario far sì che le nuove risorse non vengano disperse su edifici per i quali:
  - non si sia ottemperato i sopraccitati obblighi di legge relativi all'anagrafe dell'edilizia scolastica ed alle verifiche sismiche
  - le risultanze della verifica sismica potrebbero far emergere che l'edificio non garantisce la sicurezza in caso di sisma o che comunque necessita prioritamente di interventi strutturali.

Alla luce di quanto precedentemente premesso si ritiene necessario stabilire i seguenti requisiti per l'accesso ai contributi e la partecipazione ai bandi di edilizia scolastica per interventi su edifici scolastici sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e per la creazione di poli per l'infanzia:

Potranno essere oggetto di contributo edifici scolastici

1. censiti all'interno della procedura EDISCO (Anagrafe dell'Edilizia Scolastica) il cui questionario sia stato aggiornato:
  - entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
  - solo per l'annualità 2017 fino al 30 ottobre: entro la data di pubblicazione sul B.U.R. della D.D. di approvazione del Bando/Manifestazione di interesse cui si intende partecipare
2. Per i quali sia stata effettuata a norma di legge la verifica sismica prevista dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 entro la data di pubblicazione sul B.U.R. della D.D. di approvazione del Bando/Manifestazione di interesse cui si intende partecipare.
3. Per i quali sia stata compilata sia la scheda di livello 0 quanto la scheda di livello 1 predisposte dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile -ufficio servizio sismico nazionale "SCHEDE DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO"

Rilevato che

- Con la DGR 34-2401 del 9-11-2015 si è tra l'altro stabilito:
  - di individuare, il Settore Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche, articolazione della Direzione Regionale Coesione Sociale, in linea con gli indirizzi della riforma del sistema scolastico nazionale di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, quale struttura competente in ambito regionale per la definizione dei piani finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici;
  - di individuare nel Settore Sismico della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, la struttura competente a svolgere attività di assistenza e supporto tecnico-specialistico al Settore Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche relativamente alla gestione dei provvedimenti di cui al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito con art. 32-bis del decreto legge 30/09/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003, n. 326 ed incrementato con la legge 24/12/2007 n. 244;

Ritenuto di demandare al Settore Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche di definire con successiva Determinazione Dirigenziale:

Definizioni e modalità per l'aggiornamento dei questionari e per la loro validazione.

Ritenuto di demandare al Settore Sismico della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica di definire con successiva Determinazione Dirigenziale:

Definizioni e modalità per il controllo delle verifiche sismiche e la loro rispondenza alla norma di legge;

visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

vista la L. n. 23 del 11.1.1996 “Norme per l’edilizia scolastica”;

vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 e s.m. e i. “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;

vista la L.R. 23/2008 e s. m. e i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il D.L.G.S. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli art. 23 e 26 del Dlgs n. 33/2013;

vista la L.R. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

tutto ciò premesso e considerato;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

1. di stabilire i seguenti requisiti per l’accesso ai contributi e la partecipazione ai bandi di edilizia scolastica per interventi su edifici scolastici sede di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e per la creazione di poli per l’infanzia:  
Potranno essere oggetto di contributo edifici scolastici:
  - censiti all’interno della procedura EDISCO (Anagrafe dell’Edilizia Scolastica) il cui questionario sia stato aggiornato:
    - i. per l’annualità 2017 entro la data di pubblicazione sul B.U.R. della D.D. di approvazione del Bando/Manifestazione di interesse cui si intende partecipare
    - ii. per le annualità successive entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
  - Per i quali sia stata effettuata a norma di legge la verifica sismica prevista dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 entro la data di pubblicazione sul B.U.R. della D.D. di approvazione del Bando/Manifestazione di interesse cui si intende partecipare.
  - Per i quali sia stata compilata sia la scheda di livello 0 quanto la scheda di livello 1 predisposte dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile -ufficio servizio sismico nazionale “SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO”
2. Demandare al Settore Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche di definire con successiva Determinazione Dirigenziale  
Definizioni e modalità per l’aggiornamento dei questionari e per la loro validazione.

3. Demandare al Settore Sismico della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica di definire con successiva Determinazione Dirigenziale  
Definizioni e modalità per il controllo delle verifiche sismiche e la loro rispondenza alla norma di legge.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)